



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 2014:

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCI PLURIENNALI 2015/2017

(. . .)

Art.31

(Modifica Decreto – Legge 22 giugno 2009 n.76)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legge 22 giugno 2009 n.76 è sostituito dal seguente:
"2. Una domanda di brevetto europeo pubblicata può conferire una protezione provvisoria equivalente a quella prevista per le domande di brevetto nazionale dall'articolo 21, comma 7, della Legge 25 maggio 2005 n.79 a partire dalla data in cui il richiedente abbia notificato al presunto contraffattore una traduzione in lingua italiana del testo delle rivendicazioni pubblicate o dalla data in cui abbia reso accessibile al pubblico la traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni, tramite l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Per tale servizio l'Ufficio riscuote la tassa di pubblicazione.".